



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.III.2008

C (2008)850 def.

**Oggetto: Aiuti di Stato N 326/2007 – Italia
Riduzione della tassazione sul biodiesel**

Signor Ministro,

la Commissione si prega informare le autorità italiane che, avendo esaminato le informazioni da loro comunicate in merito al caso in oggetto, ha deciso di non sollevare obiezioni alle modifiche della misura di aiuto.

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con notifica elettronica del 13 luglio 2007, le autorità italiane comunicavano la misura summenzionata conformemente alla procedura semplificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004¹, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE². Con lettere del 19 luglio, dell'11 ottobre 2007 e del 4 febbraio 2008, la Commissione richiedeva ulteriori informazioni, cui le autorità italiane rispondevano con lettere del 10 agosto, del 4 dicembre 2007³ e del 15 febbraio 2008. L'8 novembre 2007 e il 6 febbraio 2008 si teneva una riunione tra i rappresentanti delle autorità italiane e della Commissione.

¹ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

² GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

³ Con lettera del 9 novembre 2007, le autorità italiane richiedevano una proroga dei termini, accordata con lettera del 16 ottobre 2007.

S.E On. Massimo D'ALEMA
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

- (2) La presente notifica riguarda una modifica del regime di aiuti N 582/04⁴ approvato il 21 giugno 2005.
- (3) Nella notifica, le autorità italiane sostenevano che la riduzione fiscale è conforme alle condizioni di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁵, in appresso "la disciplina ambientale".

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA DI AIUTO

Regime di aiuto N 582/04 esistente

- (4) A giugno 2005, la Commissione ha autorizzato il regime N 582/04⁶ fino al 30 giugno 2010. Il regime prevede l'esenzione totale da tassazione sul biodiesel ottenuto dall'estrazione di oli vegetali e loro derivati, utilizzato come carburante e combustibile. Pertanto, il biodiesel in miscela con il gasolio in percentuale del 5% e, in alcuni casi, del 25% (quest'ultima miscela è utilizzata dagli autoveicoli adibiti al trasporto pubblico) è esentato dall'accisa nel limite di un contingente annuo di 200.000 t, previa gara pubblica di appalto. La riduzione dell'accisa è stabilita a 413 euro/1000 litri.
- (5) Le autorità italiane hanno indicato che la misura conferisce un vantaggio ai produttori di biodiesel. La riduzione dell'accisa è applicata al momento dell'immissione in commercio del prodotto, ossia quando è effettuata la miscelazione del biodiesel con il carburante fossile.
- (6) Con la notifica summenzionata, le autorità italiane hanno comunicato i seguenti cambiamenti al regime N 584/04 approvato:

- un aumento del contingente annuo in esenzione da 200.000 a 250.000 tonnellate;
- una modifica dell'aliquota di accisa applicata al biodiesel ad uso combustibile per autotrazione come additivo del gasolio. L'aliquota applicabile è aumentata dallo 0 al 20% dell'aliquota applicabile al gasolio per autotrazione.

Riduzione della tassazione sul biodiesel

- (7) L'agevolazione fiscale per il biodiesel consiste nell'applicazione di un'aliquota di accisa pari al 20% di quella applicata al diesel ad uso carburante, nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010, a copertura di un contingente annuo totale pari a 250.000 tonnellate di biodiesel. Dal 1° giugno 2007, l'aliquota di accisa è aumentata da 416 euro/1000 litri a 423 euro/1000 litri. Per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 maggio 2007, l'aliquota ridotta applicabile al biodiesel è stata pertanto fissata a 83,20 euro/1000 litri; al 1° giugno 2007, l'aliquota è pari a 84,60 euro/1000 litri.

⁴ http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_n2004_0570.html#582

⁵ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 5.

⁶ Proroga del regime di aiuto autorizzato N 461/2001, http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_n2001_0450.html#461

- (8) Parte del contingente annuo di 250.000 tonnellate di biodiesel sarà destinato al biodiesel prodotto in base ad accordi con i produttori UE delle materie prime utilizzate.
- (9) Può ugualmente beneficiare dell'aliquota d'accisa ridotta il biodiesel ad uso riscaldamento. Quanto al biodiesel ad uso carburante, le autorità italiane hanno informato la Commissione che il prodotto rientra nel calcolo dell'obbligo incombente al fornitore ed è soggetto alle stesse norme del biodiesel per trasporti.
- (10) Il regime di aiuto è aperto a tutti i produttori di biodiesel dell'Unione europea e a tutt'oggi, i produttori italiani hanno rappresentato una minoranza dei produttori aderenti al programma pluriennale. Qualsiasi produttore può aderire al programma e beneficiare della riduzione dell'accisa. Il contingente agevolato è ripartito fra i produttori in funzione dei quantitativi effettivamente prodotti; in tal modo solo una parte della produzione complessiva di ciascun soggetto beneficia dell'agevolazione fiscale.

Obbligo di immissione

- (11) Dal 1° gennaio 2007 vige sul mercato italiano l'obbligo di immissione al consumo di biocarburanti: i distributori nazionali di benzina e combustibile diesel prodotti da fonti di energia non rinnovabili destinati al trasporto a motore (come combustibile per autotrazione) o al riscaldamento sono tenuti a immettere ugualmente al consumo una percentuale minima di biocarburanti⁷. Per il 2007, l'obbligo ammontava all'1%, senza sanzioni in caso di mancato rispetto. Tuttavia, dal 1° gennaio 2008, l'obbligo è aumentato al 2%, con sanzioni previste per i casi di inadempienza.
- (12) Il succitato obbligo di immissione al consumo è una ridefinizione degli obiettivi nazionali in base alla direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti⁸. Ai sensi dell'articolo 3 della direttiva, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché una percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili sia immessa sui loro mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali.
- (13) È stato emesso un decreto di attuazione concordato tra il ministero dello Sviluppo economico, il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

⁷ Ai sensi dell'articolo 2 della bozza di regolamento, si applicano le seguenti definizioni: a) biocarburanti e altri carburanti rinnovabili da immettere sul mercato: biodiesel, bioetanolo e suoi derivati, ETBE e bioidrogeno; ai fini del presente decreto, la percentuale in volume di ETBE considerata come biocarburante è pari al 47%;

⁸ GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42.

- (14) L'obbligo incombe ai soggetti (tipicamente fornitori di prodotti petroliferi e raffinati) che nei precedenti esercizi hanno immesso benzina e diesel sul mercato italiano. Per ciascun fornitore di carburante, il quantitativo annuo di biocarburante da immettere al consumo è calcolato in proporzione al quantitativo totale, espresso in Gcal, di benzina e diesel immesso sul mercato nel precedente esercizio⁹.
- (15) Al fine dell'attuazione dell'obbligo di immissione al consumo, le autorità italiane intendono introdurre un sistema di certificazione. Sulla base dei dati relativi all'esercizio precedente, entro il 31 marzo di ogni anno e a partire dal 2008, il ministero delle Politiche agricole rilascerà certificati di immissione al consumo di biocarburanti. Il numero di certificati rilasciati corrisponde al volume di biocarburante da immettere sul mercato in funzione dell'obbligo generale di immissione al consumo.
- (16) Il fornitore ha diritto ad un certificato per ogni 10 Gcal di biocarburante immesso sul mercato. I fornitori dimostrano di aver adempiuto al proprio obbligo esibendo il numero di certificati corrispondente al proprio obbligo di immissione individuale. I certificati sono negoziabili; in altri termini, il fornitore di carburante può scegliere se immettere biocarburanti al consumo o acquistare i certificati necessari da altri fornitori
- (17) Entro sei mesi dall'entrata in vigore della bozza di regolamento, il ministero delle Politiche agricole definirà una piattaforma per la compravendita dei certificati. I certificati possono essere inoltre liberamente negoziati al di fuori della piattaforma.
- (18) Ai fini di una equa distribuzione tra i fornitori di carburante del contingente agevolato, le autorità italiane hanno stabilito che il numero di certificati rilasciati a ciascun fornitore di carburante a fronte dell'acquisto di biodiesel agevolato non può essere superiore al suo obbligo individuale. Il requisito è inteso a scoraggiare i fornitori dall'acquisto di quantitativi di biocarburante agevolato superiori a quanto strettamente necessario per adempiere al proprio obbligo (dal momento che i quantitativi in eccesso non danno diritto a certificati aggiuntivi).
- (19) Le autorità italiane hanno trasmesso la bozza di regolamento che aggiornerà la finanziaria e che specifica in dettaglio le sanzioni amministrative e pecuniarie connesse alla mancata immissione al consumo di biocarburanti. Il mancato possesso del certificato di immissione al consumo di biocarburanti è punito con una multa di 600 euro; la sanzione sembra essere dissuasiva dal momento che corrisponde al doppio del costo previsto dell'immissione al consumo.

⁹ Il quantitativo di biocarburante da immettere sul mercato per adempiere all'obbligo di immissione su base sulla formula di cui all'articolo 3, punto 5, della bozza di regolamento.

- (20) Il ricavato delle sanzioni sarà versato al bilancio dello Stato e verrà destinato al fondo previsto dal regolamento, che dovrà assolvere a tre obiettivi: primo, aumentare il quantitativo annuo di biodiesel che può beneficiare della riduzione dell'accisa; secondo, aumentare gli stanziamenti previsti per la diffusione di bioetanolo e suoi derivati; terzo, per programmi sperimentali riguardanti nuovi biocarburanti. Tuttavia, dato il livello dissuasivo delle sanzioni, è improbabile che il fondo sarà alimentato da ingenti risorse extra.
- (21) A detta delle autorità italiane, l'obbligo nazionale non incide sui prezzi del biodiesel e dei biocarburanti in generale; i meccanismi di formazione dei prezzi dei biocarburanti sarebbero indipendenti dall'esistenza di un obbligo di immissione al consumo su un mercato, soprattutto se esiguo come quello italiano. I prezzi sarebbero invece principalmente influenzati dall'equilibrio tra domanda e offerta di biocarburanti a livello internazionale. Qualsiasi tendenza al rialzo dei prezzi dei biocarburanti sarebbe funzione della necessità dell'Italia di conformarsi alle politiche di sostegno europee e internazionali. Ciò vale in particolare per il 2007, anno in cui non sono state previste sanzioni per il mancato adempimento all'obbligo di immissione e in cui pertanto l'obbligo ha un impatto più limitato rispetto a quello che potrebbe avere a partire dal 2008, con l'applicazione del sistema di sanzioni.
- (22) Secondo le autorità italiane, l'introduzione dell'obbligo di immissione in combinazione con la riduzione fiscale consentirebbe una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti, una diversificazione delle risorse nonché l'accettazione del biodiesel da parte del consumatore, dal momento che il prezzo di vendita si manterrebbe a livelli sufficientemente ridotti, e lo sviluppo di un'industria europea di produzione del biodiesel. La riduzione dell'accisa sarebbe una tappa intermedia verso un regime basato unicamente sull'obbligo di immissione.
- (23) Le autorità italiane si sono impegnate a fornire alla Commissione, entro novembre 2009, una relazione particolareggiata sull'applicazione della riduzione dell'accisa sul biodiesel, che analizzerà la penetrazione del biodiesel nel mercato italiano e i relativi sviluppi in termini di prezzo.
- (24) Quanto al calcolo dei costi di produzione del biodiesel, le autorità nazionali hanno fornito le seguenti informazioni:

Tabella 1

Costi di produzione euro/1000 litri di biodiesel – 2007	
A) Materie prime	623
B) Lavoro	8
C) Ammortamenti – oneri finanziari	13
D) Trasformazione intermedia	97
E) Costi di trasporto	13
F) Ricavi da vendita co-prodotti	-
G) Costi di produzione (A+B+C+D+E-F)	754
H) Margine di utile 5%	38
I) Fattore correttivo potere calorico*	106
J) Totale tasse escluse (G+H+I)	898
K) Agevolazione biodiesel	338
L) Prezzo dei biodiesel (J-K)	560
M) Prezzo di riferimento dei carburanti fossili tasse escluse (fuel Platt's 50 PPM Mediterranean)	408
Differenza (L-M)**	152

*Il fattore correttivo potere calorico è stato calcolato nel modo seguente: per il biodiesel, prima un fattore correttivo pari a 25 €/1000L che tiene conto della perdita del 4% nella trasformazione dell'olio grezzo vegetale in biodiesel tramite un processo di neutralizzazione. In secondo luogo, un fattore correttivo di 81 €/1000L per la resa energetica del biodiesel di 8,932 Gcal/tonnellate, inferiore rispetto a quella del gasolio pari a 10,270 Gcal/tonnellate.

**Il livello dell'aiuto è ammissibile in caso di differenza positiva. Il livello dell'aiuto è invece troppo elevato e si ha sovraccompensazione in caso di differenza negativa.

Base giuridica

- (25) La base giuridica è la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, paragrafi da 368 a 371.

Bilancio e durata

- (26) Il bilancio totale notificato della misura è stimato a 384 milioni di euro, con una spesa annua pari a 96 milioni di euro. La durata totale del regime è di 4 anni, dal 1.1.2007 al 31.12.2010.

III. VALUTAZIONE

Presenza di aiuto di Stato e legalità

- (27) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE: “sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

Riduzione della tassazione sul biodiesel

- (28) La misura è imputabile al bilancio statale e comporta una riduzione diretta delle risorse tributarie altrimenti corrisposte all'erario pubblico. La riduzione dell'accisa è destinata a ridurre i costi gravanti su un settore specifico, segnatamente quello della produzione di biodiesel. Di conseguenza, la riduzione prevista non può essere inquadrata nella logica e nello schema del sistema generale italiano dell'accisa sul carburante. Sollevando parzialmente i debitori d'imposta dal costo che di norma incomberebbe loro, la misura favorisce talune imprese e talune produzioni. Dal momento che il biodiesel serve come carburante di sostituzione al diesel di origine fossile e alla benzina, tale vantaggio può alterare la concorrenza nel mercato intracomunitario. La misura prevista è inoltre atta ad incidere sugli scambi tra Stati membri in questo settore e si configura pertanto come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (29) Nel notificare la misura di aiuto, le autorità italiane hanno assolto all'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
- (30) **Strategia comunitaria in materia di carburanti ecologici**
- (31) La promozione dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili quali sostituti del diesel o della benzina per trasporti costituisce una consolidata priorità comunitaria, in quanto si considera che essi contribuiscano al perseguimento di obiettivi quali la riduzione delle emissioni di CO₂ e la sicurezza dell'approvvigionamento ecologico. L'articolo 3 della direttiva 2003/30/CE sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti¹⁰ individua un valore di riferimento pari al 5,75% di biocarburante in tutta la benzina e il diesel per trasporti immessi sui mercati degli Stati membri entro il 31 dicembre 2010. La strategia in materia di biocarburanti è logicamente in linea con la più vasta strategia volta a promuovere le fonti energetiche rinnovabili in generale¹¹.
- (32) La direttiva 2003/30/CE intende per "biocarburante" un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa e per "biomassa" la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Per "altri carburanti rinnovabili", si intendono carburanti rinnovabili, diversi dai biocarburanti, originati da fonti energetiche rinnovabili.

¹⁰ Si veda il punto 12.

¹¹ Si vedano a titolo di esempio: il Libro bianco della Commissione del 1997 sulle fonti energetiche rinnovabili, COM(1997) 599 def. del 26.11.1997; il Libro verde della Commissione sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione europea, COM(2000) 769 del 29.11.2000; la comunicazione della Commissione sui carburanti alternativi per il trasporto stradale e su una serie di misure per promuovere l'uso dei biocarburanti, COM(2001) 547 del 7.11.2001.

Compatibilità ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

- (33) L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE prevede un'esenzione alla regola generale di incompatibilità, di cui al paragrafo 1 dello medesimo articolo, per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune attività economiche o regioni, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (34) Il regime accorda aiuti a carburanti più ecologici rispetto ai carburanti convenzionali. La Commissione ha pertanto valutato la misura notificata alla luce della disciplina ambientale.

Riduzione fiscale

- (35) In base alla sezione E.3.3, Opzione 1 della disciplina ambientale, gli Stati membri possono concedere aiuti al funzionamento per la produzione di energia rinnovabile. La Commissione ritiene che per tali aiuti possano essere adottate disposizioni specifiche, date le difficoltà che impediscono a queste fonti di energia di competere efficacemente con quelli tradizionali.
- (36) Il regime notificato è conforme alle condizioni di cui alla sezione E.3.3, Opzione 1 della disciplina. La definizione di biodiesel ai fini degli aiuti corrisponde a quella di cui al punto 6 della disciplina e alla definizione di cui alla direttiva 2003/30/CE.
- (37) La Commissione constata, in generale, una genuina apertura del regime ai produttori di biocarburante degli altri Stati dell'UE: in altri termini, la misura non si limita al mercato interno italiano ma mira allo sviluppo del mercato europeo dei biocarburanti, in linea con l'obiettivo dichiarato di potenziare la sicurezza dell'approvvigionamento di carburante in Europa.
- (38) I dati forniti dall'Italia in relazione al calcolo dell'aiuto sono in linea con i criteri del punto 56 della disciplina. Non occorre limitare gli aiuti al funzionamento all'ammortamento degli impianti dal momento che il carburante interessato è ottenuto da biomassa, che richiede investimenti meno elevati ma comporta maggiori costi di funzionamento rispetto ad altre fonti rinnovabili, in linea con il punto 60 della disciplina.
- (39) Riguardo al sistema di certificati, la Commissione nota che, in linea di principio, è solo un meccanismo atto a comprovare l'adempimento dell'obbligo da parte dei fornitori di carburanti. Non vi è alcun trasferimento di risorse statali, né al momento in cui sono rilasciati i certificati, né all'atto della loro negoziazione. Pertanto, il sistema di certificati esula dal campo di applicazione dell'Articolo 87(1) del Trattato CE.

- (40) Per calcolare l'importo dell'aiuto necessario al fine di rendere il biodiesel concorrenziale sul mercato, l'Italia ha utilizzato come riferimento il prezzo del diesel ordinario. Fino ad ora, la Commissione ha sistematicamente autorizzato i regimi di aiuti a favore dei biocarburanti qualora fosse dimostrato che l'aiuto non eccedeva la differenza fra il costo di produzione del biocarburante in questione e il prezzo di mercato del corrispondente carburante fossile. Tale metodo era considerato atto a garantire l'assenza di una sovraccopmentazione.
- (41) Tuttavia, nel caso in esame, l'agevolazione fiscale coesiste con un obbligo di immissione in consumo. Si potrebbe argomentare che, in una situazione in cui i fornitori di carburanti sono tenuti a immettere un certo quantitativo di biodiesel sul mercato, il biodiesel non è più in diretta concorrenza con il diesel di origine fossile, e pertanto il prezzo di quest'ultimo non puo' più essere preso come riferimento. Il metodo tradizionalmente usato per calcolare l'importo massimo dell'aiuto puo' dunque, almeno in linea teorica, portare ad una sovraccopmentazione.
- (42) Questa è una situazione nuova con cui la Commissione non è mai stata confrontata. Data la mancanza di esperienza, né gli Stati Membri, né la Commissione sono in grado di prevedere, *a priori*, gli effetti pratici che avrà, sul mercato dei biocarburanti, la coesistenza fra agevolazioni fiscali e obbligo di immissione in consumo, né tantomeno di suggerire un riferimento alternativo.
- (43) Tuttavia, nelle circostanze specifiche del caso in esame, la Commissione considera che il rischio di una sovraccopmentazione possa ritenersi escluso per i seguenti motivi:
- (44) Innanzitutto, come si rileva dalla tabella sul calcolo dei costi, l'agevolazione fiscale proposta dall'Italia non copre l'intero differenziale fra i costi di produzione del biodiesel e il prezzo di mercato del diesel ordinario. Vi è pertanto un ragionevole margine di sicurezza (€ 152/1000 litri di biodiesel, corrispondente a oltre il 30% dei costi di produzione, tasse incluse), che rende improbabile la sovraccopmentazione.
- (45) In secondo luogo, solo parte del quantitativo di biodiesel complessivamente prodotto da ciascun soggetto sarà ammesso al beneficio dell'agevolazione. Pertanto, anche se vi fosse una sovraccopmentazione su tale parte della produzione, il produttore di biocarburanti in questione dovrebbe comunque vendere il resto senza agevolazione.
- (46) Inoltre, le autorità italiane si sono impegnate a fornire un rapporto di monitoraggio sul regime di agevolazione fiscale per il biodiesel al più tardi nel novembre 2009. Il rapporto analizzerà la penetrazione del biodiesel sul mercato italiano e l'evoluzione dei prezzi. Grazie a tale rapporto, la Commissione sarà in grado di raccogliere dati sugli effetti reali di regimi di questo tipo sul mercato dei biocarburanti.
- (47) La Commissione ha anche tenuto conto del fatto che il regime è limitato al 2010, con la prospettiva del passaggio ad un sistema basato sul solo obbligo.

- (48) Per quanto attiene alla normativa futura, la Commissione tiene a ricordare a dette autorità l'obbligo che incombe loro, in forza dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, di notificare alla Commissione eventuali alterazioni o modifiche da apportare al regime, conformemente al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 [ora 88] del trattato CE.

IV. CONCLUSIONI

- (49) Alla luce di queste considerazioni, la Commissione conclude che la misura di aiuto notificata è compatibile con il mercato comune in quanto soddisfa le condizioni di cui alla sezione E.3.3 dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente. La Commissione decide pertanto di non sollevare obiezioni sulla misura.
- (50) Il 23 gennaio 2008 è stata adottata una nuova disciplina sugli aiuti di Stato in materia ambientale che entrerà in vigore prossimamente. Si richiederà agli Stati Membri di modificare i loro regimi di aiuti esistenti in materia ambientale al fine di allinearli alle nuove regole entro 18 mesi dall'entrata in vigore della disciplina. La Commissione coglie l'occasione per ricordare all'Italia che, in base alle nuove regole, sarà possibile concedere aiuti di Stato solo in relazione a biocarburanti che soddisfino i criteri di sostenibilità di cui al Capitolo 2, punto 2.2 della disciplina.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm.

La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
State Aid Registry
B-1049 Bruxelles
Fax n.: 00-32-2-296-12-42

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Neelie KROES
Membro della Commissione